Conto Corrente con la Posta

  UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — Roma — Martedì, 27 aprile 1926 — Numero 97

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso **le librerie** concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 955.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 660.
Estensione delle attribuzioni dei Prefetti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Prefetti provvedono ad assicurare, in conformità con le generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli Enti locali, entro l'ambito delle rispettive Provincie, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici ed invigilandone i servizi, salvo i rapporti con l'Amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle ferrovie e con i Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole.

Nulla è innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei Prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 2.

Ai fini dell'articolo precedente, il Prefetto convoca in riunione collegiale — di regola — tutti i mesi e inoltre, ogni qualvolta egli creda, i seguenti funzionari, per avere notizie sull'andamento generale dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune direttive:

1° l'intendente di finanza;
2° il provveditore agli studi, nelle Provincie ove ha sede, e un funzionario o un capo di istituto da lui delegato, nelle altre Provincie;
3° i subeconomi dei benefici vacanti;
4° l'ingegnere capo del Genio civile;
5° il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi;
6° l'ispettore forestale;
7° i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura;
8° l'ingegnere capo del Regio corpo delle miniere;
9° l'ispettore del lavoro;
10° i comandanti di porto dei maggiori scali marittimi della Provincia.

Alle riunioni collegiali possono essere chiamati a partecipare anche i procuratori del Re dei tribunali della Provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici che svolgano la loro attività nell'ambito della Provincia, ritenga di volta in volta opportuno convocare.

Ai fini dell'art. 1, il Prefetto può invitare presso di sè i funzionari di cui sopra, anche separatamente.

Art. 3.

Egualmente, ai fini dell'art. 1, e salvo sempre le eccezioni in detto articolo contemplate, il Prefetto invigila — entro la circoscrizione della Provincia — su tutto il personale delle varie Amministrazioni statali, fermo restando il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa lo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 956.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 652.
Riordinamento della Regia scuola industriale di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2523, concernente l'ordinamento della Regia scuola industriale di Pisa;
Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1923, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 388, col quale viene fissato il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Viste le deliberazioni del comune di Pisa del 16 novembre 1925, dell'Amministrazione provinciale di Pisa del 10 ottobre 1925, e della Camera di commercio del 19 ottobre 1925;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Pisa è riordinata come Regio istituto industriale comprendente una sezione per periti edili ed una per periti in costruzioni aeronautiche a corso di durata quinquennale. Al Regio istituto sono annesse una scuola di tirocinio a corso quadriennale per meccanici-elettricisti, per fucinatori, per falegnami-ebanisti, per decoratori-pittori, per intagliatori in marmo, alabastro ed in legno, ed un corso di specializzazione per operai elettrotecnici.

Art. 2.

La Scuola comprende un'officina meccanica con reparti aggiustatori, macchine utensili, fucinatori, laboratori di elettrotecnica, di fisica, per falegnami-ebanisti, per intagliatori in legno, per intagliatori in marmo ed alabastro, per la plastica, e per la decorazione pittorica.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sette insegnanti, di otto capi officina, di un segretario, di un vice-segretario.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 250,000;
il comune di Pisa, con L. 68,316.25;
la provincia di Pisa, con L. 85,000;
la Camera di commercio di Pisa, con L. 10,338.
Il comune di Pisa resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione, ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 125. — COOP

Numero di pubblicazione 957.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1926, n. 657.

Varianti alle norme vigenti sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, ed il regolamento relativo con le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1270;
Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico sulle pensioni civili e militari e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, relativa alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere per indilazionabili esigenze della Regia aeronautica e sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di collocare in congedo speciale ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica, appartenenti al personale navigante, i quali intendano prestare, in qualità di piloti, l'opera propria presso ditte o società civili nazionali di navigazione aerea o di trasporti aerei o esercenti scuole di pilotaggio, quando il Ministro medesimo ritenga, a suo insindacabile giudizio, che le ditte o società di cui sopra abbiano, in considerazione della loro organizzazione, delle linee gestite e dei fini da raggiungere, una particolare importanza per lo sviluppo della navigazione aerea nazionale.

Art. 2.

Il collocamento in congedo speciale potrà essere accordato per la durata massima di un anno, in seguito a domanda degli interessati, corredata dalla richiesta della ditta o società indicate nell'articolo precedente, mediante decreto Ministeriale, qualora trattisi di ufficiali, con semplice determinazione Ministeriale se trattisi invece di sottufficiali.
Non può disporsi del posto dell'ufficiale o sottufficiale collocato in congedo speciale.

Art. 3.

Durante tale periodo di tempo il personale predetto dipenderà dal Ministero soltanto agli effetti disciplinari e non avrà diritto ad alcun emolumento a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il tempo trascorso in congedo speciale sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado; tuttavia durante il periodo di congedo speciale gli ufficiali ed i sottufficiali

non potranno conseguire promozione. Il tempo suddetto non è computabile agli effetti della legge sulle pensioni.

Per gli ufficiali il congedo speciale è equiparato all'aspettativa per motivi privati, ed il periodo trascorso in tale posizione è computato nel periodo massimo continuativo consentito per tale aspettativa.

Però il personale predetto avrà diritto al riscatto purchè ritorni a prestar servizio effettivo nella Regia aeronautica.

A tale effetto il personale medesimo dovrà produrre la relativa domanda di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data del ritorno in servizio.

Il contributo di riscatto sarà commisurato al 6 per cento dello stipendio o della paga goduti all'atto della riammissione in servizio e la ratizzazione del medesimo, ove non sia versato subito in una sola volta, potrà avvenire suddividendo il contributo in ritenute mensili sullo stipendio o paga, per un periodo di tempo non superiore alla durata del congedo speciale.

Art. 5.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui ai precedenti articoli non potranno essere ricollocati in congedo speciale se non dopo trascorsi almeno due anni dal loro ritorno in servizio effettivo.

Art. 6.

Il personale predetto potrà essere in ogni tempo richiamato dalla posizione di congedo speciale, o in seguito a domanda, oppure quando ciò sia richiesto da esigenze di servizio, o della disciplina, ovvero quando il Ministro, a suo insindacabile giudizio, ritenga che le ditte o società, di cui sopra, non rispondano più ai requisiti di organizzazione e di attività di cui al precedente art. 1 ed infine quando risulti che il personale stesso non presti più servizio di pilota presso le ditte o società per le quali la concessione fu accordata. Il personale stesso ha l'obbligo di denunziare l'interrotto rapporto con la ditta o società.

In caso di inosservanza di tale obbligo, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari che il Ministro ravviserà opportune, l'ufficiale sarà collocato d'autorità nella posizione di aspettativa per motivi privati, a decorrere dalla data dell'interrotto rapporto, con la ditta o società; il sottufficiale incorrerà in una corrispondente perdita di anzianità di grado.

Art. 7.

In deroga alle vigenti disposizioni, il Ministro per l'aeronautica ha la facoltà di procedere a nomine in servizio attivo permanente nei ruoli della Regia aeronautica di ufficiali di complemento, già ammogliati, senza l'obbligo di costituire la dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399, quando detti ufficiali siano già in servizio presso la Regia aeronautica alla data di entrata in vigore del presente decreto, o quando dette nomine siano in dipendenza di bandi di concorso emanati anteriormente al 1° aprile 1926 o da emanare in applicazione di disposizioni preesistenti alla data suddetta e riflettenti reclutamenti straordinari.

Art. 8.

Ove già non sia diversamente disposto, è in facoltà del Ministro per l'aeronautica di determinare, mediante suo decreto, per ogni singolo esercizio finanziario la ripartizione del numero complessivo dei posti in organico per l'Arma e per ciascun Corpo aeronautico tra i loro vari ruoli, caratteristiche, categorie e specialità.

Art. 9.

L'art. 4 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142, modificato come segue:

« Per essere promossi a scelta gli ufficiali dovranno inoltre:

a) aver superato speciali esami da stabilirsi dal Ministero;

b) avere la classifica di ottimo od equivalente, da almeno due anni;

c) essere compresi entro il primo ventesimo se subalterni, entro il primo ottavo se capitani, entro il primo sesto se maggiori, ed entro il primo quarto se tenenti colonnelli del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi ».

Art. 10.

L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica provvisti del brevetto di dirigibile e non del brevetto di pilota di aeroplano è subordinato alla condizione che esista nel grado superiore, secondo le tabelle di formazione dello stormo dirigibili, la necessaria vacanza e che il promovendo abbia tutti i requisiti tecnico-professionali per disimpegnare l'impiego che col nuovo grado dovrebbe assumere in corrispondenza a quanto previsto dalle tabelle stesse.

Ma anche verificandosi tale vacanza la promozione non potrà aver luogo se non siano stati prima promossi gli ufficiali più anziani dello stesso grado e ruolo idonei all'avanzamento.

Art. 11.

L'art. 9 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale proveniente dal Regio esercito, che, prima del suo trasferimento nell'Arma aeronautica, abbia iniziato i corsi della Scuola di guerra e li abbia compiuti con successo, verrà ad assumere, nel ruolo dell'Arma aeronautica l'anzianità di servizio dell'ufficiale che lo precederebbe nel ruolo di provenienza dopo aver fruito del vantaggio di cui agli articoli 119 e 121 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sul l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

« All'ufficiale che abbia iniziato e compiuto con esito favorevole i corsi della Scuola di guerra dopo il trasferimento nell'Arma aeronautica sarà concesso un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo dell'Arma aeronautica — pari ad un ventesimo dell'organico in vigore per il grado rivestito all'atto del compimento dei corsi.

« Se nell'effettuare tale spostamento si dovesse passare ad un grado superiore, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo del proprio grado ed assumerà l'anzianità di servizio in servizio attivo permanente dell'ufficiale che lo segue immediatamente nel ruolo e che abbia avuto andamento normale di carriera.

« In ogni caso l'ufficiale al quale sarà concesso il vantaggio previsto dal presente articolo non potrà sorpassare altro ufficiale che abbia goduto del medesimo vantaggio e che avesse in precedenza maggiore anzianità.

« L'ufficiale che abbia iniziato i corsi della Scuola di guerra prima del trasferimento nell'Arma aeronautica potrà optare, se più favorevole, per il trattamento previsto dal secondo comma del presente articolo, in relazione al grado rivestito nell'Arma aeronautica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, se abbia già compiuto i corsi della Scuola di guerra, ed al grado che verrà a rivestire all'atto del compimento dei corsi medesimi ».

Art. 12.

E' abrogato il R. decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1270.

Tuttavia i sottufficiali che all'atto dell'entrata in vigore lel presente decreto si trovino in congedo provvisorio speiale continueranno a rimanere in tale posizione con le norne stabilite dal sopracitato R. decreto-legge 25 giugno 1925, ı. 1270.

E' abrogato altresì l'art. 5 del R. decreto-legge 14 gentaio 1926, n. 142.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua ubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà preentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Iinistro proponente è autorizzato alla presentazione del reativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Itato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei ecreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di sservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

isto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 129. — COOP

Numero di pubblicazione 958.

EGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1926, n. 663.

Modificazione della misura della indennità militare istituita er gli ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti-legge 14 gennaio 1923, n. 31; 8 marzo 923, n. 832, e 15 marzo 1923, n. 967, convertiti in legge on la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Seetario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli fari della guerra e della marina, di concerto con il Mistro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità militare istituita con il secondo comma delırt. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, a favore gli ufficiali della M. V. S. N. che prestano servizio peranente presso il Comando generale, presso i Comandi di na, presso i Comandi di gruppo di legioni e presso i Coandi di legione, è, con effetto dal 1° marzo 1926, stabilita lla seguente misura annua:

capo manipolo	L.	2600
centurione	»	3700
seniore	»	4700
console	»	5700
console generale	»	6200
luogotenente generale	»	6700
comandante generale	»	7200

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 133. — COOP

Numero di pubblicazione 959.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 664.

Attuazione dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, circa il trattamento di pensione ai componenti la M. V. S. N. e rispettive famiglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;
Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
In attuazione del disposto di cui all'art. 4 della predetta legge 24 dicembre 1925, n. 2275;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, che autorizza il Comando generale della M. V. S. N. a stipulare un contratto d'assicurazione cumulativa a beneficio dei componenti la M. V. S. N. è abrogato dall'entrata in vigore del presente Regio decreto, fatti salvi gli eventuali impegni contrattuali in corso.

Art. 2.

I componenti la M. V. S. N. e le loro famiglie, che abbiano beneficiato o debbano beneficiare del contratto d'assicurazione cumulativa di cui al precedente articolo, hanno diritto d'optare o per il trattamento concesso dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, o per quello stabilito dal contratto d'assicurazione, fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti in virtù di detto contratto.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 134. — COOP

Numero di pubblicazione 960.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 656.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Rovigno ad elevare il limite massimo dell'aliquota di imposta camerale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Visto il R. decreto 25 luglio 1924, n. 1313, che autorizza la Camera di commercio e industria di Rovigno ad applicare l'imposta camerale nella misura di L. 0.60 su ogni 100 lire di reddito netto di categoria *B* e gruppo 26° di categoria *C*;
Vista la deliberazione 14 novembre 1925 del Commissario governativo della predetta Camera;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Rovigno è autorizzata ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite massimo di L. 1 per ogni 100 lire di reddito netto, di natura commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 25 luglio 1924, n. 1313, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 128. — COOP

Numero di pubblicazione 961.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 665.

Abolizione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2145, che istituisce l'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.;
Ritenuto che con l'odierna pratica sistemazione dei reparti coloniali della M. V. S. N. sono venute a cessare le ragioni che hanno consigliato la istituzione di un apposito organo ispettivo;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M.V.S.N. è abolito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 135. — COOP

Numero di pubblicazione 962.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1926, n. 661.

Modificazioni al regime doganale della seta artificiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata col R. decreto 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare il regime doganale della seta artificiale alle condizioni della produzione interna e dei traffici internazionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto alla voce n. 249 della tariffa generale dei dazi doganali, è sostituita la seguente:

Numero e lettera	Denominazione della merce	Unità	Dazio base Lire (oro)	Coefficiente di maggiorazione
249	*Seta artificiale:*			
	I manufatti di seta artificiale o misti con seta artificiale seguono il trattamento stabilito per quelli di seta naturale o misti con seta naturale.			
a	*greggia:*			
	1 — semplice:			
	α - in lamette	Kg.	1.50	—
	β - in fili, che misurano per mezzo chilogrammo:			
	I - meno di 60,000 metri.	»	1.50	1
	II - 60,000 metri o più . .	»	1.50	—
	2 — addoppiata o torta . . .		aumento di L. 0,50 sul dazio dei semplici.	—
b	*tinta*	»	0.25 oltre il dazio corrispondente alla qualità greggia.	—

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 136. — COOP

Numero di pubblicazione 963.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 659.

Regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Capannori ed Altopascio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2482, col quale la frazione di Badia Pozzeveri del comune di Capannori venne aggregata al comune di Altopascio e venne altresì approvato il relativo progetto di delimitazione territoriale;

Visto il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività concordato, in esecuzione del citato decreto, dai rappresentanti dei comuni di Capannori, di Altopascio e della suddetta frazione;

Visto il parere favorevole all'approvazione di detto progetto, espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Lucca, nella tornata del 30 ottobre 1925;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza 10 marzo 1926, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, concordato dai rappresentanti dei comuni di Capannori, di Altopascio e della frazione di Badia di Pozzeveri come da verbali in data 29 agosto e 9 dicembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 131. — COOP

Numero di pubblicazione 964.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1926, n. 662.

Modificazioni al R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione a Genova di 19 Comuni limitrofi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, con cui i comuni di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, San Pier d'Arena, San Quirico, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri sono stati uniti al comune di Genova;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare, in sostituzione degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, norme per l'attuazione dell'unione dei Comuni suddetti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, numero 74, sono abrogati.

Art. 2.

Per l'attuazione dei provvedimenti resi necessari per l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, è data facoltà al Ministro per l'interno di nominare un Commissario straordinario, il quale, entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto, anche in deroga dell'art. 118 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, compirà tutti gli atti intesi a dare piena esecuzione alla decretata aggregazione.

A tale effetto, il Commissario straordinario provvederà all'accertamento della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dei Comuni aggregati, nonchè dei singoli bilanci, alla sistemazione e fusione dei rapporti emergenti da tale situazione, all'inquadramento dei dipendenti (impiegati e salariati) di tutti i Comuni aggregati in unica pianta organica, adeguando il numero dei posti alle esigenze dei servizi del Comune unificato.

Provvederà altresì al coordinamento ed alla unificazione dei servizi pubblici dei Comuni medesimi, con facoltà di procedere al riordinamento ed all'incremento di essi, per mettere in armonia la loro efficienza alle maggiori esigenze ed alle necessità di sviluppo del nuovo organismo comunale conseguente alla disposta aggregazione di Comuni ed alla esecuzione delle opere attinenti a tali servizi.

Art. 3.

E' demandata al Commissario straordinario la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di tutti i lavori, provviste e forniture aventi attinenza agli scopi indicati nell'articolo 2 del presente decreto.

A tale effetto, intesa la Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto, il Commissario straordinario formerà un bilancio speciale di cui le entrate saranno costituite dalle attività all'uopo disponibili per i singoli servizi nei bilanci di ciascuno dei Comuni interessati, e da eventuali concorsi, contributi e sussidi.

Per gli scopi di cui sopra ha pure facoltà di contrarre mutui e di stipulare operazioni finanziarie con impegni di garanzie del comune di Genova e degli altri Comuni ad esso aggregati.

Art. 4.

I provvedimenti demandati alla competenza del Commissario straordinario saranno adottati mediante deliberazioni nel modo e nelle forme prescritte per le deliberazioni dei Consigli comunali, sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Le deliberazioni sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.

Fino a tanto che l'aggregazione dei Comuni non sarà effettuata, restano ferme nei Commissari incaricati della temporanea amministrazione di essi le attribuzioni non demandate con il presente decreto al Commissario straordinario.

Art. 6.

Per l'adempimento del mandato affidatogli, il Commissario straordinario sarà coadiuvato da una Commissione assistita dal Prefetto o da un suo delegato e costituita dai Commissari di ciascuno dei Comuni interessati.

La Commissione anzidetta, a richiesta del Commissario straordinario o per determinazione della maggioranza dei rappresentanti che la compongono, avrà il compito di promuovere, studiare e coordinare le proposte, i provvedimenti e le riforme attinenti alla unione dei Comuni interessati.

Quando ne sia il caso, alla Commissione potranno essere aggregati di volta in volta tecnici od altri esperti da designarsi dal Prefetto.

Art. 7.

In difetto delle deliberazioni di cui all'articolo precedente od in caso di dissenso in materia di singoli provvedimenti tra il Commissario straordinario e la maggioranza dei rappresentanti dei Comuni, provvederà con decreto motivato il Prefetto, intesa la Giunta provinciale amministrativa.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Art. 8.

Il bilancio preventivo formato dal Commissario straordinario sarà sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Entro tre mesi dal compimento della gestione del Commissario, questi presenterà al Prefetto il conto consuntivo corredato dei documenti giustificativi, che sarà approvato dal Consiglio di prefettura nei modi prescritti per i conti consuntivi comunali.

Art. 9.

Il servizio di tesoreria del Commissario straordinario potrà essere disimpegnato dal tesoriere comunale della città di Genova, il quale ne assumerà e curerà la gestione alle medesime condizioni prescritte per il servizio di tesoreria del comune di Genova, con obbligo di adeguato aumento della cauzione in conformità delle disposizioni anzidette.

Art. 10.

Per il disimpegno delle sue funzioni il Commissario straordinario si avvarrà dell'opera del personale stipendiato e salariato dipendente dai Comuni interessati, d'accordo con le Amministrazioni dei Comuni stessi, intesa la Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 11.

Per il licenziamento del personale dipendente da riduzione di posti, e per la dispensa di esso dal servizio, saranno applicate, tanto per le modalità quanto per il trattamento economico, le norme previste dal R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 12.

Per gli anni 1926 e 1927 nulla sarà innovato all'ordinamento delle scuole elementari ed al trattamento economico del personale insegnante e dirigente delle scuole medesime dei Comuni aggregati a quello di Genova che conservano l'autonomia scolastica.

Entro l'anno 1927 l'Amministrazione comunale di Genova provvederà alla sistemazione di detto personale per gli anni successivi.

Art. 13.

Per l'anno 1926 nei Comuni aggregati a quello di Genova continueranno a funzionare le Amministrazioni delle congregazioni di carità e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quali si trovano attualmente costituite.

Art. 14.

E' pure in facoltà del Commissario straordinario di disporre la revisione e la risoluzione dei contratti e delle con-

venzioni comunali attinenti a pubblici servizi, nonchè il riscatto dei servizi stessi, quando ciò sia reso necessario per la unificazione, il riordinamento e l'incremento dei servizi medesimi.

Il riscatto dei servizi avrà luogo in conformità delle condizioni contrattuali o delle convenzioni regolatrici, anche in deroga delle norme della legge 29 marzo 1903, n. 103, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, e del relativo regolamento.

In caso di risoluzione o di riscatto, qualunque eventuale controversia sarà definita, nonostante patto in contrario, da un Collegio arbitrale di tre membri, costituito dal presidente della Corte di appello di Genova o da un consigliere da lui designato e dai rappresentanti dell'Azienda o dell'Amministrazione che ha la gestione del pubblico servizio e dal Commissario straordinario.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, tutte le norme complementari, integrative e di esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 132. — COOP

Numero di pubblicazione 965.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 639.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Caboto, in Venezia.

N. 639. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Caboto, in Venezia, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 966.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 640.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Losapio, in Gioia del Colle.

N. 640. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio Losapio, in Gioia del Colle, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 967.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 641.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Zucchi, in Monza.

N. 641. R. decreto 11 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio Zucchi, in Monza, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 968.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 642.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Archimede, in Modica.

N. 642. R. decreto 11 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Archimede, in Modica, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 969.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 649.

Erezione in Ente morale della « Fondazione per l'assistenza alle scuole industriali, commerciali e operaie di Biella e circondario », in Biella.

N. 649. R. decreto 3 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la « Fondazione per l'assistenza alle scuole industriali, commerciali e operaie di Biella e circondario », con sede in Biella, viene riconosciuta come Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 970.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 651.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Lugo.

N. 651. R. decreto 25 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene apportata una modificazione all'art. 51 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Lugo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 971.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 653.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bressanone.

N. 653. R. decreto 25 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Bressanone.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1926.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926.
Sostituzione dei membri tecnici del Collegio arbitrale di 1° grado in Messina per l'anno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del componente tecnico ordinario del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina, cav. uff. ing. Alagna Ettore, destinato in altra sede;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data del presente decreto il cav. Cutroni Salvatore, ingegnere principale di sezione dell'ufficio del Genio civile per il Servizio generale di Messina, già membro tecnico supplente, è nominato membro tecnico ordinario del Collegio arbitrale di 1° grado, sedente in Messina, in sostituzione dell'ingegnere capo cav. uff. Alagna Ettore, destinato in altra sede; ed il cav. Vareschi Mentore, ingegnere principale di sezione dell'ufficio del Genio civile per il Servizio della gestione patrimoniale di Messina, è nominato membro tecnico supplente del Collegio stesso.

Il Ministro proponente è incarico della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Budrio (Bologna), di Colorno (Parma), di Prezzo (Trento), di Castel Campagnano (Caserta), di Mola di Bari (Bari), di Acqui (Alessandria), di Pomarico (Potenza) e di Nola (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Budrio, in provincia di Bologna.

MAESTÀ,

Aspri contrasti manifestatisi fra l'Amministrazione comunale di Budrio e gli esponenti delle correnti politiche nazionali, hanno avuto profonda ripercussione fra la stessa popolazione determinando una situazione estremamente tesa nei riguardi dell'ordine pubblico e dando luogo a continui incidenti, con minaccia di conseguenze ancora più gravi.

Riuscito vano ogni tentativo per calmare gli animi e per indurre l'Amministrazione ad una più serena ed obbiettiva valutazione dei suoi doveri e delle sue responsabilità, il Prefetto ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Ma poichè la cennata preoccupante situazione non accenna a migliorare, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema del decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Budrio, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Alfonso Ciccarelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Colorno, in provincia di Parma.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Colorno, ha svolto, sin dall'inizio, azione deficiente ed irregolare, assumendo altresì un atteggiamento di resistenza e di decisa ostilità verso le autorità di vigilanza e di tutela, le quali non hanno mancato di rivolgere ad essa, ripetuti quanto infruttuosi richiami e diffide.

Con infondati ed inattendibili pretesti la rappresentanza municipale ha cercato di sottrarsi all'obbligo della revisione dei regolamenti organici dei sanitari e delle condotte ostetriche, nè ha voluto uniformarsi alle modificazioni proposte al regolamento degli impiegati comunali dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale ha dovuto provvedere d'ufficio alla compilazione dei cennati regolamenti. Quello veterinario, non potè essere approvato dall'autorità tutoria, perchè contenente norme non conformi alle decisioni già da essa precedentemente adottate; il servizio di vaccinazione e di rivaccinazione funziona irregolarmente; sono stati stipulati contratti senza che sia stata aumentata, in conformità all'invito del Consiglio di prefettura, la cauzione da prestarsi dall'appaltatore; è stata ostacolata, senza giustificato motivo, la costruzione di opere pubbliche indilazionabili, alcune delle quali necessarie a garantire la incolumità dei cittadini; a qualche dipendente sono state inflitte arbitrarie punizioni, tanto da dar luogo all'annullamento dei relativi provvedimenti da parte dell'autorità di vigilanza. A ciò aggiungasi che gli amministratori, alcuni dei quali hanno tratto illeciti vantaggi dall'esercizio della propria carica, hanno svolto in ripetute occasioni, attività faziosa, intesa ad incitare gli altri Comuni della Provincia, alla inadempienza delle decisioni adottate dall'autorità tutoria.

L'Amministrazione, a seguito della contestazione degli addebiti, ha fornito controdeduzioni insufficienti.

In tale stato di cose, che ha avuto profonda ripercussione nell'ambiente locale, tanto da determinare una situazione che desta preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico, dopo che

il Prefetto ha sospeso la rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per far luogo ad una gestione straordinaria, la quale sia in grado di porre radicalmente riparo al malgoverno degli amministratori e di ricondurre la normalità nelle condizioni dello spirito pubblico, profondamente turbato dal contegno e dai sistemi della civica rappresentanza.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Colorno, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Edoardo Amati è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Prezzo, in provincia di Trento

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Prezzo, ha accertato gravi irregolarità nei servizi e nella gestione del patrimonio del Comune, nonchè la sistematica inosservanza, da parte degli amministratori, dei precetti di legge che regolano il funzionamento della civica azienda.

L'archivio è in disordine; mancano i registri, le scritture prescritte e quasi tutti i regolamenti locali. Non esiste il registro delle deliberazioni della Giunta municipale, che sono invece trascritte, cumulativamente con quelle consiliari, nel registro riservato a queste ultime, le une e le altre redatte in modo incompleto ed irregolare.

I servizi pubblici, specie l'igiene, la nettezza pubblica, la viabilità, l'assistenza scolastica, sono trascurati.

Gravi irregolarità ed abusi si sono riscontrati nella amministrazione del patrimonio, si è proceduto a vendita di legname a privati senza alcuna autorizzazione e senza regolare contratto; uguale sistema si è seguito per l'affitto delle malghe comunali.

Incerta è la situazione finanziaria, in quanto il bilancio, così come è stato predisposto, non rappresenta la reale situazione finanziaria del Comune. I capitali disponibili, ammontanti a rilevante somma, non sono stati investiti a norma di legge, ma depositati in istituti privati su libretti al portatore, detenuti abusivamente dal sindaco. L'esazione del dazio di consumo non è disciplinata da alcun regolamento, il Comune riscuote direttamente dagli esercenti un canone annuo stabilito in maniera affatto arbitraria, lasciando che agli esercenti stessi vada il ricavato di un diritto di posteggio che il sindaco, con semplice sua dichiarazione scritta, ha dato facoltà di riscuotere ad un privato.

Il sindaco stesso ha trattenuto presso di sè notevoli somme a lui pervenute quale rappresentante del Comune.

Contestati gli addebiti agli amministratori, questi hanno ammesso le numerose e gravi irregolarità rilevate, dando di esse giustificazioni che sono state ritenute insufficienti.

E poichè l'attuale Amministrazione non dà alcun affidamento per la eliminazione delle suddette irregolarità, si ritiene indispensabile, sul conforme parere del Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Prezzo, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Mario Archino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castel Campagnano, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Castel Campagnano, sorta dopo un breve periodo di gestione straordinaria, dalle elezioni dell'agosto 1925, che diedero la prevalenza al partito cui appartenevano i precedenti amministratori, ne ha seguito gli stessi criteri irregolari e partigiani, conducendo la civica azienda ad uno stato di profondo disordine. I servizi pubblici sono in abbandono; l'imposizione delle tasse locali dà luogo a favoritismi e sperequazioni; gravi irregolarità sono state riscontrate nei servizi contabili e nella gestione del dazio, riscosso in economia; quasi tutte le cariche sono accentrate nelle mani del sindaco e dei suoi parenti; nulla è stato fatto per eliminare l'acuto dissenso esistente fra il centro e le frazioni.

Siffatti sistemi, accentuando le animosità e i contrasti nell'ambiente locale, hanno determinato nella popolazione un profondo fermento, in vista del quale il Prefetto, ad evitare e prevenire i

perturbamenti che la tensione degli animi avrebbe potuto causare, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Ma poichè le condizioni dello spirito pubblico non accennano a migliorare e poichè occorre, d'altro canto, porre radicalmente riparo al malgoverno degli amministratori, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castel Campagnano, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Luigi Faraone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mola di Bari, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

Nel settembre 1924, avendo il Consiglio comunale di Mola di Bari perduto, per dimissioni ed altre cause, i due terzi dei suoi componenti, la provvisoria gestione del Comune veniva dal Prefetto affidata ad un suo Commissario.

La situazione dei partiti locali sconsiglia tuttora la convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, mentre occorre, d'altro lato, munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri che gli consentano di condurre a termine l'opera già proficuamente iniziata per la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mola di Bari, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Edgardo Monetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acqui, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Acqui, proveniente dalle elezioni dell'aprile 1923, anche per la scarsa capacità ed esperienza dei propri componenti, ha svolto sin dall'insediamento azione irregolare e deficiente, lasciando insoluti i più vitali problemi cittadini e primo fra essi quello della sistemazione degli stabilimenti termali, al cui incremento è connessa la prosperità del Comune.

Il disagio derivante da tale situazione, accentuato da gravi addebiti di ordine morale, formulati a carico del sindaco, ha determinato, nell'ambiente locale, un profondo e diffuso malcontento che ha raggiunto ora il carattere di decisa ostilità, tanto da far temere gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere, con mezzi adeguati, alla risoluzione dei complessi problemi cennati ed al riassetto dei pubblici servizi, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario. Ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acqui, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. rag. Salvatore Portelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pomarico, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Pomarico ha accertato numerose e gravi irregolarità, alcune delle quali, potendo rivestire gli estremi di reato, sono state denunziate alla autorità giudiziaria.

Il Prefetto, in vista del fermento determinato nell'ambiente locale dalle risultanze dell'inchiesta, ad evitare i perturbamenti che la situazione minacciava di causare, ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Ma poichè, data l'eccitazione popolare contro gli attuali amministratori, la loro reintegrazione in carica non potrebbe avvenire senza pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pomarico, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giuseppe Fanigliuolo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nola, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Un'inchiesta, di recente eseguita, ha accertato che l'Amministrazione comunale di Nola, per malinteso spirito di popolarità, ha gradualmente soppresso taluni tributi locali, applicandone altri in modo insufficiente alle esigenze finanziarie dell'Ente; che quasi tutto il patrimonio immobiliare urbano di proprietà comunale ed una cospicua parte di titoli di rendita provenienti da trasformazioni patrimoniali, sono stati alienati a condizioni disastrose; che la gestione del dazio, affrettatamente appaltato, in contrasto a tassative disposizioni dell'autorità di vigilanza, per un canone inadeguato, dà luogo a gravi irregolarità. Siffatti sistemi hanno determinato la insostenibile situazione finanziaria della civica azienda, al cui fabbisogno si è cercato di far fronte con la accensione di prestiti onerosi e perfino con la distrazione di rilevanti depositi cauzionali.

La gestione contabile è stata riscontrata in grave disordine; numerosi conti arretrati non sono stati approvati; gli uffici, per deficienza di controllo e per la negligenza ed indisciplina degli impiegati, funzionano in modo anormale; importanti servizi pubblici, e in particolare modo quelli attinenti alla distribuzione dell'acqua potabile, all'annona, alla pubblica illuminazione, sono in abbandono; numerosi lavori pubblici, molti dei quali non rispondenti ad urgenti necessità, sono stati iniziati ed eseguiti senza regola d'arte o lasciati in sospeso per difetto di finanziamento, mentre invece sono state trascurate opere indilazionali, per la sistemazione di edifici scolastici, della viabilità esterna, dell'approvvigionamento idrico delle frazioni, dei locali d'isolamento e di disinfezione, del serbatoio dell'acqua potabile. A ciò aggiungasi che ogni doverosa tutela degli interessi dell'Ente è stata negletta; il patrimonio comunale è irregolarmente gestito; azioni di rivalsa per spese di spedalità sono state abbandonate; crediti liquidi per rilevante somma, verso debitori morosi, fra cui eredi di cessati tesorieri, non sono stati realizzati.

Inoltre gli amministratori hanno avuto interesse diretto ed indiretto nel fitto di fondi e nella alienazione di piante ed hanno, in vario modo, tratto illeciti vantaggi dall'esercizio delle loro cariche.

Il disagio derivante da tale stato di cose, ha determinato nella popolazione un deciso movimento di reazione e di ostilità contro la rappresentanza elettiva, con minaccia di perturbamenti, ad evitare i quali il Prefetto ha dovuto far luogo alla sospensione dell'Amministrazione affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Ma poichè la situazione non accenna a migliorare, mentre d'altro canto il grave disordine della civica azienda richiede, a porvi riparo, un periodo di gestione straordinaria, ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nola, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Nicola Guidone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Storie e Castelnuovo d'Istria.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto il R. decreto 7 gennaio 1926, con cui veniva sciolto il Consiglio comunale di Storie e veniva nominato Regio commissario il signor Antonio Gerbec;

Considerato che il termine di tre mesi stabilito dalla legge scade il giorno 10 aprile, mentre per motivi amministrativi si rende necessaria ancora la proroga della gestione straordinaria;

Veduto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogata fino a nuovo ordine e nel limite massimo di ulteriori tre mesi la durata in carica del Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del comune di Storie.

Trieste, addì 10 aprile 1926.

Il Prefetto: GASTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castelnuovo d'Istria e nominato Regio commissario il signor Abatino Tommaso;

Atteso che il predetto Commissario assunse le funzioni il 28 gennaio 1926;

Ritenuto che il medesimo non ha ancora potuto completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che, d'altro canto, la situazione dei partiti locali non consente ancora di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Castelnuovo d'Istria sono prorogati di tre mesi, e cioè fino al 28 luglio 1926.

Pola, addì 20 aprile 1926.

Il Prefetto: CASSINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con nota 22 aprile 1926, n. 3152-29, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, contenente norme per la scelta del personale direttivo e insegnante delle scuole italiane all'estero, e con nota in pari data, n. 3151-28, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 178, relativo al personale della Direzione generale delle scuole italiane all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie, in data 23 aprile 1926, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 7 marzo 1926, n. 541, che approva alcune aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre Colonie ».

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 58).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 324 — Data della ricevuta: 4 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Pignani Luigi di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 7, consolidato 3.50 per cento (1902), con decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnata a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	51766	500 —	Morelli *Luigi-Giuseppe* fu Giuseppe, domic. a New York.	Morelli *Costante-Luigi-Giuseppe* fu Giuseppe, domic. a New York.
3.50 %	231575	35 —	Marsengo Bastia Filippo di Carlo, domic. in Torino.	Marsengo Bastia Filippo di Carlo, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. in Torino.
Cons. 5 %	322968	4,880 —	Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu Carlo Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *De Gubernatis-Ventimiglia Onorina* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo Vincenzo, domic. in Torino, con usuf. vital. a *De Gubernatis-Ventimiglia Onorina* fu Carlo, vedova di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo Vincenzo, domic. in Torino.	Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu Carlo Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrero Degubernatis-Ventimiglia Onoria* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo Vincenzo, domic. in Torino; con usuf. vital. a *Ferrero Degubernatis-Ventimiglia Onoria* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo Vincenzo, domic. in Torino.
	342564	5,125 —	Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu *Vincenzo* o *Carlo-Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrero Ventimiglia Onorina* fu Carlo ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea *Vincenzo* o *Carlo-Vincenzo*, domic. in Torino, con usuf. vital. a *Ferrero Ventimiglia Onorina* fu Carlo ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea *Vincenzo* o *Carlo-Vincenzo* domic. in Torino.	Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu *Carlo Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrero Degubernatis Ventimiglia Onoria* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea *Carlo Vincenzo*, domic. in Torino, con usuf. vital. a *Ferrero Degubernatis Ventimiglia Onoria* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea *Carlo Vincenzo*, domic. in Torino.
3.50 %	795133	84 —	Giugliano Giuseppe di *Antonio* minore sotto la patria potestà del padre, domic. a S. Giuseppe Vesuviano (Napoli).	Giugliano Giuseppe di *Francescantonio*, minore ecc. come contro.
»	461457	31.50	Daccà *Armando* fu Angelo-Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Cappanera *Emilia* di Giuseppe, ved. Daccà, domic. in Genova.	Daccà *Gio. Battista-Armando* fu Angelo-Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Cappanera *Rosa*, ecc. come contro.
»	461458	31.50	Daccà *Mario* fu Angelo Alessandro, minore ecc. come la precedente.	Daccà *Giovanni-Mario* fu Angelo Alessandro, minore ecc come la precedente.
»	461455	31.50	Daccà *Adolfo* fu Angelo Alessandro, minore ecc. come la precedente.	Daccà *Stefano* fu Angelo Alessandro, minore ecc. come la precedente.
Buoni Tesoro settennali 3ª serie	346 347	Cap. 18,000 — » 50,000 —	Salvoni Maria Antonietta fu *Lorenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Agliardi Lidya fu Carlo, ved. Salvoni.	Salvoni Maria Antonieta fu *Rocco-Lorenzo*, minore ecc. come contro.
3.50 % »	659243 659244	997.50 1001 —	Bisogni Assunta di *Giuseppe* nubile, domic. in Briatico (Catanzaro).	Bisogni Assunta di *Francesco-Giuseppe*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	189733	430 —	Camici *Rossana* fu Dino, minore sotto la patria potestà della madre Pacchiani Vittoria fu Enrico, ved. di Camici Dino, domic. in Pistoia (Firenze).	Camici *Elisa-Amata-Grazia-Rossana* fu Dino, minore ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare delle rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	681447	10.50	Zanotto *Battista* fu Giovanni, dom. in Montaleghe (Torino); con usuf. vital. a Fiorina Teresa fu Antonia ved. Zanotto.	Zanotto *Giovanni Battista* fu Giovanni, domic. come contro e con usuf. vital. come contro.
»	338726	38.50	Mazza Pierina di Francesco-Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Predosa (Alessandria); con usuf. vital. alla signora Lanzavecchia *Cristina* fu Gerolamo, moglie di Mazza Francesco Antonio, domic. a Predosa (Alessandria).	Intestata come contro; con usuf. vital. alla signora Lanzavecchia *Maria-Cristina* ecc. come contro.
»	777344	875 —	Vigna Flavia di *Angelo Giuseppe*, moglie di Salteri Giuseppe, domic. in Milano.	Vigna Flavia di *Giuseppe* moglie ecc. come contro.
» » »	146717 148067 145668	35 — 28 — 77 —	Cannizzo *Maria-Tommasa* di Sebastiano, moglie di Randisi Mirto Giuseppe fu Vito, domic. in Partinico (Palermo), vincolata.	Cannizzo *Tommasa-Maria* di Sebastiano moglie ecc. come contro.
3.50 % mista	1893	350 —	Zanni Giacinta, nubile, domic. in Torino.	Zanni Giacinta *fu Severina*, nubile, domic. in Torino.
3.50 %	760462	262.50	Sacerdote Eugenio fu Gabriele, domic. in Montiglio (Alessandria), con usuf. vital. a *Luzzati* Regina fu *Salvatore Moise*, ved. di Segre Giuseppe, domic. a Moncalvo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Luzzatti* Regina fu *Moise*, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 17 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 89

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	83 78	Belgio	88 85
Londra	120 763	Olanda	9 99
Svizzera	480 36	Pesos oro (argentino)	23 —
Spagna	357 91	Pesos carta (argent.)	10 12
Berlino	5 912	New-York	24 868
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	44 —
Praga	73 75	Budapest (Pengkos)	0 035
Romania	9 —	Russia (cervonetz)	127 858
Dollaro canadese	24 885	Oro	479 84

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 725
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	91 725
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 325

Bollettino N. 90

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	83 38	Belgio	88 25
Londra	120 822	Olanda	9 995
Svizzera	480 37	Pesos oro (argentino)	22 85
Spagna	358 61	Pesos carta (argent.)	10 05
Berlino	5 922	New-York	24 866
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	43 85
Praga	73 77	Budapest (Coronaz)	0 035
Romania	9 40	Russia	127 862
Dollaro canadese	24 912	Oro	479 80

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 70
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 65
	5.00 % netto	94 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 30

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.